

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	3
VITA ASSOCIATIVA	"	5
<i>Commissioni Paritetiche Nazionali e Regionali</i>	"	5
ATTIVITÀ SINDACALE	"	6
<i>Il CCNL per le Istituzioni universitarie ecclesiastiche</i>	"	6
<i>Il nuovo regolamento per il riconoscimento della personalità giuridica</i>	"	7
<i>Scuola paritaria: i primi cambiamenti</i>	"	10
<i>Verso la parità reale: la legge della Regione Veneto</i>	"	11
<i>Il dirigente scolastico</i>	"	13
<i>Riforma delle successioni e competenze del lavoratore deceduto</i>	"	14
<i>Lavoratori parasubordinati</i>	"	16
NORME E TRIBUTI	"	20
1. Contributi INPS 2001	"	20
2. Autoliquidazione INAIL	"	21
3. Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici	"	22
4. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro	"	25
5. Aliquote e detrazioni IRPEF per il 2001: tabelle	"	28
6. Benefici contributivi per assunzioni di personale part-time	"	35
<i>La nuova normativa sulle associazioni di promozione sociale</i>	"	38
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	"	44
<i>Modifica al DPR 30/4/1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori</i>	"	44
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI	"	45
<i>Elenco perdenti ore</i>	"	45
NOTIZIE VARIE	"	45
1. Deduzioni per religiosi anno 2000	"	45
2. TFR	"	45
CONVENZIONI AGIDAE	"	46
ARCHIVIO AGIDAE	"	47
CONSULENZA AGIDAE	"	48

Documenti AGIDAE

**Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica**

**ANNO XV - NN. 1 - 2
GENNAIO - FEBBRAIO 2001**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
P. Donato, P. Moreno, M. Ippolito,
D. Zordan, E. Brambilla, A.
Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



Il nuovo anno sembra essersi fatto carico delle problematiche ereditate dal recente passato sia nel settore della scuola che in quello, più generale, del lavoro. Non è difficile, infatti, cogliere in questi due mondi segnali di fermento e di tensione, tipici di quando si intravedono obiettivi da raggiungere e ostacoli da superare in una sensazione che si fa certezza di un cambiamento ormai irreversibile.

Riforma dei cicli e riorganizzazione delle scuole: *tranne che per le grandi istituzioni scolastiche, che già incorporano i vari ordini di scuola (materna, elementare, medie inferiori e superiori), per tutte le altre si fa sempre pressante la necessità di operare scelte strategiche in vista di un futuro ormai imminente, scelte che vanno dalla individuazione dei cicli da attivare ai rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio in modo da consentire alla scuola cattolica la prosecuzione della propria missione educativa.*

Nessuno si illude che il dialogo “quasi forzato” sul territorio sia scevro da difficoltà; trattasi in realtà di una sorta di cambiamento epocale, che quasi si impone nella diffusa mentalità di gestione tradizionalmente autarchica. Oggi questo stile non sembra più proponibile, quando è di tutta evidenza che il futuro della scuola potrà scaturire proprio dall’operare insieme a tutte le componenti scolastiche territoriali in uno spirito di corretta e fattiva collaborazione. Rafforzato, quindi, è il ruolo di organismi ed iniziative della chiesa particolare che, pur nel rispetto delle diverse strutture e competenze gestionali, riescono a coordinare le attività educative delle diverse istituzioni scolastiche valorizzando le specificità di ciascuna.

La parità in cammino: *la recente Circolare del Ministero della P.I. (23.1.2001 n. 185) comincia a porre i primi tasselli di un progetto di parità giuridica che auspichiamo sia accompagnata dalla parità economica. Essa è uno dei primi frutti dei lavori di un “tavolo tecnico” istituito di recente presso il Ministero con lo scopo di armonizzare la normativa esistente con le istanze derivanti dalla legislazione sul nuovo Sistema Nazionale di Istruzione, che, come è noto, comprende le scuole statali autonome, le scuole paritarie e le scuole meramente private. Registriamo con soddisfazione che, come primo impatto della innovata realtà paritaria, già dal corrente anno scolastico “alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non sovrintenderà il Commissario Governativo in quanto la legalità delle predette operazioni sarà assicurata dalla formale composizione degli organi collegiali”. E’ solo la prima tappa del faticoso processo di costruzione del nuovo sistema, ma è facile prevedere che le funzioni e le competenze degli organismi delle scuole paritarie saranno equiparate a quelle delle scuole statali. Innegabile il fattore di novità: per le nostre scuole si apre davvero un nuovo capitolo.*

Anche per la parità economica prosegue l’azione delle Regioni per garantire alle famiglie che scelgono la scuola non statale un sostegno economico. Il Piemonte e il Veneto, dopo la Lombardia, hanno approvato leggi che il Ministro della Pubblica Istruzione, Tullio De Mauro, ha definito “eccellenti”. Progetti analoghi stanno maturando in altre Regioni

d'Italia (Liguria, Lazio). Spiace davvero constatare che su questo fronte il Sud dell'Italia appare lontano, quasi a rafforzare l'idea e la realtà di un divario sociale che si trasforma in divario anche culturale.

Il CCNL per le Università: L'AGIDAE si è attivata da tempo per il settore dell'istruzione universitaria e parauniversitaria degli enti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, ben consapevole che la normativa del CCNL - Scuola non possa più sostenersi in tali realtà. Si sono avuti alcuni incontri sindacali ufficiali con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL per la stesura di un testo specifico.

Da tempo, però, le OO.SS. sono latitanti nonostante impegni verbali alla continuazione dei lavori. Non pare essere questo il sistema migliore per la tutela dei lavoratori del settore. Se non si verificheranno cambiamenti, l'Associazione ne dovrà prendere atto ed agire di conseguenza. L'auspicio è che ciò non avvenga.

La flessibilità nei rapporti di lavoro: il paradosso è sotto gli occhi di tutti: da un lato si cerca di favorire una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro, aprendo ai contratti d'area e alle collaborazioni coordinate e continuative (v. anche la legge sulla scuola paritaria), dall'altro la disciplina di tali rapporti si sintonizza sempre più con le regole del lavoro dipendente in materia di contribuzione sociale, libri sociali, normativa fiscale, ecc.. L'autonomia negoziale delle parti, che dovrebbe contraddistinguere il rapporto, sembra comprimersi, al punto che stanno sorgendo veri e propri CCNL.

Anche su questo versante, e di fronte al dilatarsi del fenomeno dei contratti di collaborazione, l'AGIDAE e le OO.SS. firmatarie dei CCNL si accingono a predisporre uno strumento tecnico specifico (Protocollo d'intesa?) per tutelare gestori e collaboratori in caso di controversie.

La contrattazione di II livello: Le legislazioni regionali e provinciali in tema di sussidi economici per la scuola non statale, le normative locali in materia di assistenza convenzionata, le difficoltà presenti nel mercato del lavoro per talune qualifiche professionali, ecc., cominciano a prefigurare la possibilità di accordi territoriali di II livello per alcuni settori di attività. E' noto che l'AGIDAE non si è mai mostrata favorevole ad iniziative miranti a derogare alla contrattazione nazionale, forte della consapevolezza che la concessione di superminimi indiscriminati, col tempo divenuti irreversibili, si è rivelata dannosa per gli stessi gestori, chiamati successivamente a notevoli fatiche per riportare la situazione nell'alveo della normativa comune.

Oggi, tuttavia, lo scenario legislativo sta evolvendosi, e il mercato del lavoro impone un'attenzione particolare per soluzioni che, nella composizione di interessi contrapposti, risultino efficaci per l'attività degli istituti e per i lavoratori stessi.

Le problematiche sono molte; resta altrettanto immutata, però, la fiducia di comprendere i percorsi possibili per il bene delle istituzioni.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

COMMISSIONI PARITETICHE

NAZIONALI E REGIONALI

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE:

P. Francesco	CICCIMARRA
M. Maria	BAR
Sr. Daniela	GALLO
Fr. Barnaba	AMICI
Sr. M. Annunciata	VAI

Alle riunioni possono partecipare anche gli altri membri del Consiglio Direttivo.

COMMISSIONI PARITETICHE REGIONALI

• PIEMONTE M. Maria Bar Sr. Albina Bertone ○○○○ ▪ LOMBARDIA Sr. Franca Chemel Sr. Maria Annunciata Vai ○○○○ ▪ EMILIA ROMAGNA M. Maria Bar Sr. Daniela Gallo ○○○○ ▪ TOSCANA/MARCHE Sr. Franca Chemel Sr. Maria Ippolito ○○○○	▪ SICILIA/SARDEGNA Presidenza AGIDAE ○○○○ ▪ UMBRIA/ABRUZZO P. Francesco Ciccimarra Fr. Barnaba Amici Fr. Paolino Donato ○○○○ ▪ VENETO/FRIULI Sr. Donatella Zordan Don Martino Ganassin Sr. Teresita Moiraghi ○○○○	▪ LIGURIA P. Pierino Moreno Sr. Emanuela Brambilla ○○○○ ▪ LAZIO/CAMPANIA P. Francesco Ciccimarra Fr. Barnaba Amici Fr. Paolino Donato ○○○○ ▪ BASILICATA/PUGLIA/ CALABRIA P. Francesco Ciccimarra Sr. Anna Rizzuto ○○○○
---	---	--



ATTIVITA' SINDACALE

IL CCNL PER LE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ECCLESIASTICHE

P. Adriano Della Valle¹

Il moltiplicarsi dei docenti laici, la presenza sempre più numerosa del personale ausiliario dall'esterno dei nostri Istituti universitari, aveva sollevato già da tempo il problema di un'adeguata tutela economica, assicurativa ed assistenziale per queste persone, da farsi sulla base di riferimenti contrattuali comuni a tutti. Non abbiamo un contratto collettivo nazionale.

Gli Amministratori delle Pontificie Università ed Atenei Romani, nelle riunioni di Comitato hanno messo a fuoco le situazioni da loro stessi gestite a riguardo dei collaboratori e personale dipendente, ed hanno proposto ad AGIDAE di trattare con le organizzazioni sindacali per un accordo specifico nel settore, sulla traccia di quanto già esistente in ambito statale.

L'approccio formale al problema si è avuto nel corso di rinnovo del CCNL per il personale dipendente Istituti Scolastici Educativi gestiti da Enti Ecclesiastici – scuole di I e II grado – tra AGIDAE e OO.SS. nel luglio '99. Con dichiarazione congiunta tra le parti, il contratto veniva riconosciuto applicabile, in via transitoria, anche alle Istituzioni accademiche, relativamente al personale non docente, in attesa di una trattativa su tutto il comparto universitario ecclesiastico. Per i docenti che non appartengono per professione religiosa all'Ente/Istituzione, restava la possibilità della collaborazione coordinata, così come stabilita dal labirinto vero e proprio delle norme in materia.

Nel dicembre '99 si costituisce una Commissione Paritetica Nazionale per la formazione del contratto del settore universitario ecclesiastico. Vi partecipano AGIDAE con un rappresentante del già citato Comitato degli Economi e

CGIL – SNUR, CISL – UNIVERSITA', UIL – PA.UR.

L'ottica profondamente diversa con la quale viene visto ogni singolo punto, rallenta il lavoro ma tuttavia si va avanti e si pensa di concludere a settembre, con l'inizio dell'anno accademico 2000/01. Poi la trattativa si blocca: questioni spinose diventano insolubili, le parti si irrigidiscono. E' evidente che il clima politico – sociale turbato di questi mesi ha il suo peso, e non è difficile cogliere il disimpegno dei rappresentanti delle OO.SS.

Alla fine dell'estate è ancora tutto fermo: le OO.SS. disertano gli appuntamenti concordati, l'AGIDAE non esclude di rivolgersi ad altre rappresentanze sociali.

Tra i punti maggiormente discussi fino ad ora, c'è la sindacalizzazione del personale, l'estensione del contratto alle attività connesse, la classificazione delle mansioni e trattamento retributivo, il part – time. Non sarà facile nemmeno superare il problema delle collaborazioni coordinate e continuative ampiamente adottate per i Professori laici non titolari di cattedra.

Sono in via di applicazione, infatti, norme rivoluzionarie per il settore provenienti dal collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 e dal DPR 600/73, che trasformano in maniera radicale gli elementi di questo rapporto, rendendolo più problematico e pesante.

Questa sul lavoro dipendente nelle nostre Università è una trattativa importante, ancora in cammino; una porta che AGIDAE si propone comunque di sfondare, per sostenere un'area di applicazione assai vasta e ancora scoperta da una sufficiente tutela sindacale specifica.

¹ Presidente del Comitato Economi Pontifici Atenei Romani.

IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Armando Montemarano

Ha visto la luce l'atteso regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, delegato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. Anche se il decreto legislativo reca la data del 10 febbraio 2000, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale soltanto il 7 dicembre scorso e, quindi, è entrato in vigore dal 22 dicembre 2000.

La sua conoscenza è di grande interesse per tutti gli enti del terzo settore e, in particolare, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai quali, pur restando immutato in genere il procedimento di riconoscimento, si applicano tutte le nuove norme riguardanti l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

L'art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, detta anzitutto il nuovo procedimento per l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato, stabilendo che l'acquisto avviene mediante il riconoscimento, determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, che non sarà più tenuto dai Tribunali ma che dovrà essere istituito presso le Prefetture.

Il Registro si compone di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

Nella *parte generale* vengono iscritte le persone giuridiche, con la sola indicazione della loro denominazione, oltre al numero d'ordine e all'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo, nonché di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel Registro.

Nella *parte analitica*, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti:

- la data dell'atto costitutivo;
- la denominazione;
- lo scopo;
- il patrimonio;
- la durata, qualora sia stata determinata;
- la sede;
- il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le deliberazioni di scioglimento;
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- il cognome e nome dei liquidatori;
- tutti gli atti ed i fatti la cui iscrizione venga espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Per effettuare le iscrizioni nella parte analitica si deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento, che resterà depositata in Prefettura, dove il registro e i documenti relativi potranno essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La Prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Le Prefetture dovranno istituire il Registro entro il 22 marzo 2001; termine entro il quale le amministrazioni dello Stato dovranno provvedere a trasmettere loro gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina. Entro lo stesso termine, le cancellerie dei Tribunali debbono trasmettere gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte nel Registro.

Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei Registri e dei relativi atti alle Prefetture (o, come si dirà, alle Regioni e Province autonome), al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche continua a provvedere la Cancelleria del Tribunale.

IL RICONOSCIMENTO PREFETTIZIO

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, va perciò presentata alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell'ente, allegando le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il riconoscimento è subordinato, oltre che alla soddisfazione delle condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, dalla concorrente sussistenza dei seguenti requisiti:

1. scopo possibile;
2. scopo lecito;
3. patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo, comprovato da idonea documentazione allegata alla domanda.

Il Prefetto deve provvedere all'iscrizione entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda; se ravvisa ragioni ostative, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne deve dare motivata comunicazione ai richiedenti i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se nell'ulteriore termine di 30 giorni il Prefetto non comunica il motivato diniego o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo vanno approvate con le stesse modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica, salvo i casi di riconoscimento della personalità per atto legislativo.

IL RICONOSCIMENTO REGIONALE

L'art. 7 D.P.R. n. 361/2000 dispone che il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, è determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione e non già in quello tenuto dalla Prefettura.

Le materie di cui si tratta, dopo il completamento del trasferimento dallo Stato, vengono a identificarsi sostanzialmente in quelle individuate dall'art. 117 Cost., tra cui possono assumere rilievo per gli scopi delle persone giuridiche private quelle concernenti:

- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica;

- assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istituzione artigiana e professionale;
- assistenza scolastica;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici;
- acque minerali e termali;
- caccia, pesca nelle acque interne ed agricoltura e foreste;
- artigianato.

La circostanza che l'ente sia riconosciuto in sede regionale non preclude il successivo riconoscimento in sede statale, qualora intervengano modifiche statutarie che gli conferiscano finalità o dimensioni extraregionali: in tal caso, tuttavia, non viene conferita all'ente un'ulteriore personalità giuridica, ma vengono soltanto valutate le condizioni che gli consentono di perseguire tali ulteriori finalità extraregionali (Cons. Stato, Sez. II, 3 giugno 1992, n. 729, par.).

Entro il 22 marzo 2001 anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno, pertanto, istituire il Registro delle persone giuridiche.

Qualsiasi riferimento contenuto nella legislazione a competenze dell'Autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del Registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso dovrà, d'ora in poi, intendersi fatto alla Prefettura (ovvero alla Regione o Provincia autonoma competenti).

Ai sensi dell'art. 35 cod. civ., costituisce reato il fatto degli amministratori e dei liquidatori che non richiedano le iscrizioni nei termini e secondo le modalità previste nel nuovo regolamento.

IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

L'art. 9 D.P.R. n. 361/2000 riguarda in modo specifico gli enti ecclesiastici.

Anche ad essi si applicano tutte le norme concernenti l'iscrizione nel Registro (prefettizio o regionale), tanto per quel che riguarda la parte generale che per quel che concerne la parte analitica.

Le nuove norme relative ai procedimenti di riconoscimento, invece, non si applicano agli enti ecclesiastici, eccezion fatta per le associazioni costituite o approvate dall'Autorità ecclesiastica diverse dalle società di vita apostolica e dalle associazioni pubbliche di fedeli.

Tali associazioni, previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che già in precedenza potevano essere riconosciute solo alle condizioni previste dal codice civile, debbono ora osservare il procedimento di riconoscimento ordinario, allegando alla domanda le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto e comprovando la possibilità e liceità dello scopo e, soprattutto, la congruità del patrimonio. Resta salva la competenza dell'Autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

Per tutti gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nulla è innovato dal nuovo regolamento rispetto alla disciplina dettata dalla L. n. 222/1985 per quel che concerne il procedimento di riconoscimento.

L'art. 7 L. n. 222/1985 prevede che possono essere civilmente riconosciuti gli istituti religiosi, le società di vita apostolica, le province italiane e le case degli istituti religiosi, delle società di vita apostolica e delle loro province italiane.

La procedura resta quella nota, che muove dall'erezione canonica, passando per l'assenso dell'Autorità ecclesiastica e concludendosi con il riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministro dell'Interno.

L'unica novità sarà l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura o dalla Regione, in luogo del soppresso Registro tenuto dal Tribunale.

SCUOLA PARITARIA: I PRIMI CAMBIAMENTI

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA
NON STATALE – DIV. III – PROT. N. 185 DEL 23/01/2001

Oggetto: Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 – Anno scolastico 2000/2001.

La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate.

La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico.

L'adozione del decreto 29/12/2000 e successive integrazioni di **riconoscimento della parità**, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla circolare ministeriale n. 163 del 15/6/2000, da un altro, **consente alle scuole dichiarate paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione.**

L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina, come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., già dal corrente anno scolastico, **non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art. 361 del D.L.vo n. 297/94 e dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio 1984;** alle operazioni di **scrutinio finale** e a quelle connesse agli **esami non sovrintenderà il Commissario Governativo;** la legalità delle predette operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali.

Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 (*"...il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo"*) **non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati dalle scuole dichiarate paritarie;** il predetto articolo continua a valere nei confronti delle

scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, ma non possono superare il limite fissato dalla capienza dei locali adibiti ad aule scolastiche ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria della sede, esistente agli atti della scuola.

Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione e lo specifico piano dell'offerta formativa, **il numero di domande di candidati esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule** (quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione) ridotta del numero degli alunni interni frequentanti.

L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità, si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità.

Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie, operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente nota.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Pier Giorgio Cataldi

VERSO LA PARITA' REALE: LA LEGGE DELLA REGIONE VENETO

Ecco i primi commenti: il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta sui buoni scuola del Veneto, più precisamente si tratta della legge della regione Veneto su "interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".

Osserva il Presidente del Veneto, Giancarlo Galan - "il nostro impegno è di tradurre il principio in risultati concreti, tangibili, avviando un lavoro che porti benefici già per l'anno scolastico in corso. Entro quest'anno ci siamo impegnati in Consiglio Regionale a varare una legge organica che affronti complessivamente i problemi della parità scolastica e del diritto allo studio.

E' un grande tema che tocca fondamentali valori di libertà per i quali ci siamo sempre battuti e sui quali non intendiamo venire meno".

"Per attuare subito il provvedimento sul buono scuola - rileva Galan - da noi approvato a fine dicembre, abbiamo poco tempo, ma riusciremo ad essere operativi pubblicando entro qualche settimana i criteri attuativi e quindi dando il via al bando per accogliere le domande. Le procedure dovranno essere semplici, snelle, effi-

caci. Tutto deve stare in un unico foglio: domanda, autocertificazione dei dati, dichiarazione della scuola che attesta l'iscrizione dei figli".

"Abbiamo perseguito - conclude - per anni questo obiettivo ed ora che l'abbiamo raggiunto dobbiamo dimostrare di saperlo gestire all'altezza della nostra tradizione e delle giuste aspettative dei cittadini".

"Dopo che il Governo aveva impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la norma lombarda sui bonus, per le discriminazioni che introduce a favore dei redditi alti contro quelli bassi, due regioni, il Veneto e il Piemonte hanno messo in discussione e approvato due leggi eccellenti", ha dichiarato il Ministro Tullio De Mauro.

"Sono leggi - ha osservato ancora il Ministro della Pubblica Istruzione - che vanno incontro alle effettive spese scolastiche, al sostegno di tutta la popolazione, anzi privilegiando i redditi bassi. A queste leggi, all'ultimo corso della legge legata a Galan, il Governo ha dato parere favorevole. Qualcosa di analogo - ha annunciato De Mauro - succederà probabilmente anche per il Piemonte".

* * * * *

¹. L'articolo pubblicato in questa pagina è tratto da "Il Giornale di Vicenza" del 10/01/2001.

LEGGE REGIONALE VENETO 19/01/2001, N. 1²

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie

Art. 1 – Finalità

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

Art. 2 – Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'art. 3.
2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e della successiva frequenza alla scuola secondaria.
2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

Art. 4 – Buoni scuola

1. I buoni scuola di cui all'art. 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di va-

lutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.

2. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.
3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

Art. 5 – Norma finale

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 6 – Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, qualificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 18, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000 – 2002.
2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000 – 2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione".
3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

² In B.U.R. n. 8/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sr. Maria Ippolito

Sempre più di frequente accade che i Presidi delle nostre scuole firmino la documentazione di loro competenza con la dizione di “Dirigente Scolastico”, che, in verità, non sembra del tutto pertinente. Sulla questione occorre ricordare:

1. la legge 59/97 sull'autonomia scolastica, e i regolamenti applicativi della stessa, autorizzando le istituzioni scolastiche a gestire attività organizzative didattiche di ricerca, sperimentazione e sviluppo, investe chi è a capo della singola scuola di poteri precedentemente centralizzati attribuendogli, di conseguenza, maggiori e diverse competenze.
2. Per le nostre istituzioni, tuttavia, la ricordata legge 59 non apporta alcuna novità. Gestore è e rimane il Legale Rappresentante, indicato dalla Congregazione o dagli Statuti della Associazione, della Cooperativa, o altro. A differenza delle scuole statali autonome, dove il Dirigente scolastico assume su di sé le competenze di ordine didattico e gestionale, nelle nostre scuole continua a sussistere la differenziazione tra la responsabilità gestionale e quella didattica.
3. Il Preside, religioso o laico, responsabile dell'aspetto didattico, opera in stretta collaborazione col GESTORE e con chi cura gli aspetti amministrativi ed economici. La stretta collaborazione non elimina il rapporto di subordinazione, per cui il Preside dipendente, come pure l'eventuale Economo dipendente, operano in diretta collaborazione e subordinazione con il Gestore.

Da quanto sopra detto, si evince chiaramente la diversa impostazione delle scuole statali autonome e delle nostre scuole, paritarie e non. A conforto di tale interpretazione di recente è intervenuta un Circolare del Provveditorato agli Studi di Brescia, nella quale si legge testualmente: **“poiché è stato riscontrato che alcuni Presidi firmano con la dicitura – Dirigente scolastico – si precisa che tale qualifica è da intendersi solo per i Presidi della scuola Statale in quanto inclusi nell'elenco regionale”**.¹

¹ Si tratta dell'elenco dei Presidi di Scuola Statale che hanno frequentato e superato un apposito Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici.

RIFORMA DELLE SUCCESSIONI E COMPETENZE DEL LAVORATORE DECEDUTO

Armando Montemmarano

La legge 21 novembre 2000, n. 342, ha riformato l'imposta sulle successioni, introducendo una franchigia di lire 350.000.000, al di sotto della quale non è dovuto alcun tributo; tale franchigia coinvolge ovviamente anche le indennità liquidatorie dovute agli eredi del lavoratore deceduto, ma non sempre, come erroneamente divulgato da parte della stampa, il trattamento di fine rapporto.

La morte del lavoratore, infatti, determinando l'impossibilità della prestazione lavorativa (la quale è infungibile), determina la cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 2122 cod. civ. prevede che il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti non già agli eredi, bensì:

- al coniuge;
- ai figli;
- ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, se vivevano a carico del prestatore di lavoro.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. Il grado dello stato di bisogno va valutato in un arco temporale comprensivo anche del periodo successivo alla morte del lavoratore; questo perché la stessa apertura della successione potrebbe modificare gli equilibri econo-

mici tra tali soggetti.

Solo in mancanza delle persone sopra indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima, sempreché il lavoratore non ne abbia disposto per testamento. Ciò in quanto è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2122, comma 3, cod. civ. nella parte in cui escludeva che, in mancanza di aventi diritto, il lavoratore potesse disporre per testamento delle indennità di anzianità e di preavviso (*Corte cost.* 19 gennaio 1972, n. 8).

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

La riforma dell'imposta di successione non influenza, pertanto, il regime della corresponsione dell'indennità in caso di morte, se non nell'ipotesi di mancanza degli aventi diritto e di conseguente attribuzione del TFR e dell'indennità di preavviso in base alle regole della successione legittima o testamentaria.

L'art. 48, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che i debitori del defunto non possono pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione, o integrativa,

con l'indicazione dei crediti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e se non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto, in ogni caso, devono comunicare per lettera raccomandata all'Ufficio del registro competente, entro 10 giorni, l'avvenuto pagamento.

Ne consegue che occorre tenere distinti i due tipi di emolumenti.

a) Indennità di caso di morte (pari al TFR maturato in favore del dipendente deceduto e all'indennità di preavviso): va corrisposta immediatamente - senza obbligo né di presentazione della dichiarazione di successione né di comunicazione del pagamento all'Ufficio del registro - agli aventi diritto, vale a dire al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado; il diritto di tali persone potrà essere accertato richiedendo loro lo stato di famiglia del lavoratore deceduto, un atto notorio attestante la qualità di avente diritto di

ciascun interessato, l'eventuale decreto del giudice tutelare in ipotesi di aventi diritto minorenni.

b) Altri crediti di lavoro del dipendente deceduto, quali ratei di 13.ma mensilità e di ferie non godute, nonché la retribuzione dell'ultimo periodo di paga (e compresi il TFR e l'indennità di preavviso, nella sola ipotesi di mancanza di aventi diritto all'indennità in caso di morte): possono essere soddisfatti agli eredi soltanto se costoro presentano una dichiarazione (in duplice copia) che attesti la presentazione della dichiarazione della successione, o integrativa, con l'indicazione dei crediti di lavoro. Occorrerà quindi rimettere copia della dichiarazione ricevuta all'Ufficio del registro entro 15 giorni e comunicare per lettera raccomandata allo stesso Ufficio l'avvenuto pagamento dei crediti, oltre ad assolvere agli altri obblighi tributari ed amministrativi (redazione dei prospetti di paga, compilazione del Cud per ogni erede, presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per le ritenute effettuate).

AVVISO

Ricordiamo ai nostri Associati che è in pagamento il rinnovo dell'abbonamento e-mail per l'anno 2001.

L'importo, di Lit. 50.000, è rimasto invariato. Può essere versato sul ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 – Roma, indicando nella causale: “servizio e-mail”.

Nel caso di nuovo abbonamento, specificare nella causale, in stampatello, anche il proprio indirizzo di posta elettronica.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

Sr. Maria Ippolito

La legge 62/2000 (parità scolastica) concedendo solo parzialmente alle scuole paritarie quello che è proprio dell'autonomia nella Scuola di Stato, ammette che, nel limite del 25% possiamo avere docenti volontari e/o parasubordinati.

Quali siano i caratteri distintivi fra lavoratori subordinati e parasubordinati ci è stato spesso ricordato (vedi, tra l'altro, la Circolare INPS n. 108 del 6/6/2000).

Una recentissima sentenza di Cassazione, la n. 15001 del 21/11/2000, non solo riassume i caratteri distintivi di tale rapporto:

1. dal contratto deve conoscersi chiaramente l'intenzione delle parti di escludere la subordinazione;
2. il prestatore d'opera deve chiaramente essere escluso dall'assoggettamento direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

La stessa sentenza, tuttavia, elenca anche gli indizi che invece depongono per la classificazione della prestazione come dipendente:

1. assenza di rischio d'impresa del prestatore d'opera;
2. osservanza di un orario di lavoro;
3. cadenza e misura fissa della retribuzione.

Quanto sopra ci consente di dire che comunque il docente di materie curriculari può essere solo subordinato e dipendente, e che il rapporto di cui parliamo, quando sia utile e opportuno, è possibile solo:

- per i docenti di materie e corsi extracurriculari, per i cosiddetti esperti, per i tutors, per i docenti nei corsi di formazione professionale.

Esaminiamo, con un breve cenno storico, l'attuale normativa previdenziale e fiscale riguardante la collaborazione coordinata e continuativa.

1) L'articolo 409 c. 3 del Cpc è stato modificato dalla Legge 533/73 che demanda alla competenza del Pretore del lavoro, alla stessa stregua delle controversie riguardanti il rapporto di lavoro subordinato, anche quelle relative alla parasubordinazione. La stessa legge genericamente definisce soggetti a questa norma i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata" anche se non a carattere subordinato.

2) Nel '95 la legge 335 ha esteso a questi soggetti l'obbligo della tutela previdenziale costituendo una "gestione speciale" presso l'INPS. Il D.lgs. n. 38/2000 li comprende anche nella tutela INAIL e la legge 342/2000 (finanziaria 2000) assimila i redditi posseduti per le attività descritte nella lett. a) comma 2, art. 49 TUIR a quelli da lavoro dipendente.

Dal punto di vista fiscale il concetto di *reddito imponibile* è più ampio di quanto stabilito nell'art. 50 del TUIR perché comprende tutte le somme e tutti i valori a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Le esenzioni, ossia gli importi che non concorrono alla formazione del reddito, sono:

- i rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio;
- i contributi previdenziali e assistenziali a carico del prestatore d'opera.

Anche per questi lavoratori l'IRPEF è calcolata tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote nonché delle detrazioni per spese di produzione e per carichi di famiglia.

Bisogna, inoltre, ricordare che va effettuato il conguaglio sia annuale come di fine rapporto e che vanno trattenute e conguagliate le addizionali regionali, provinciali e comunali.

La certificazione dei compensi rientra nel CUD e i sostituti d'imposta devono dichiarare i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi sul SA.

Più difficile stabilire l'imponibile previdenziale sia ai fini INPS che INAIL.

Sembra, in attesa di ulteriori precisazioni, che si possa equiparare l'imponibile previdenziale a quello fiscale.

Riassumendo, perciò:

3) LIBRO PAGA E MATRICOLA

Con nota del Ministero del Lavoro del 02.01.2001 si precisa:

- possibile tenuta del Libro Paga e Matricola "distinto" per i Co.Co.Co rispetto ai dipendenti;
- *registro presenze*: non avrebbe ragione di esistere in quanto non è prevista una prestazione a tempo, quindi non obbligo di tenuta;
- *libro paga*: dovrebbe contenere il corrispettivo lordo, con le ritenute previdenziali e fiscali e il netto pagato. La periodicità della registrazione dovrebbe coincidere con quella del pagamento previsto dal contratto individuale.
- *libro matricola*: dovrebbe contenere esclusivamente i dati anagrafici e i dati relativi al rapporto (data inizio e termine, mansioni, durata, ecc.).

Tali Libri, prima di essere posti in uso, dovranno essere sottoposti a **vidimazione** da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 1124/65.

Si segnala al riguardo la novità introdotta dall'articolo 119 della Finanziaria 2001 che ha autorizzato la tenuta dei libri paga e matricola anche attraverso "**fogli mobili**", secondo modalità che successivamente saranno rese note.

4) MODELLO GLA/D – INPS

- Entro il 31 Gennaio (cartaceo) o 28 Febbraio (magnetico) deve essere presentato tale modello all'INPS, contenente i compensi "corrisposti" nel 2°, 3° e 4° Trimestre 2000. Tale Denuncia avrà a regime una cadenza annuale¹.
- Per quanto concerne i modelli da utilizzare siamo al momento in attesa di conoscere dall'Inps le modifiche apportate ai precedenti, in quanto trattasi di nuovi modelli.

¹ **Attenzione:** tenuto conto che i Modelli GLA/D potranno essere disponibili solo dai primi giorni del mese di febbraio, l'INPS ha disposto una **proroga dei termini**, ovvero: **31 marzo 2001 per il cartaceo e 30 aprile per il supporto magnetico**.

5) INAIL – CONTRIBUTI ASSICURATIVI

- Si ricorda come a seguito dell'applicazione INAIL sui compensi introdotta a far data dal **16.03.2000**, i committenti (Enti religiosi) hanno dovuto aprire all'INAIL apposita posizione assicurativa, qualora non presente, con attribuzione del relativo premio in base alle mansioni svolte dal Co.Co.Co.
- **2 nuovi modelli per la denuncia istantanea all'INAIL** dei collaboratori sono stati resi noti dall'INAIL con nota del 20.07.2000. Un modello da presentarsi entro 8 gg. qualora la posizione assicurativa sia già esistente; un modello da presentare almeno 5 gg. prima unitamente alla denuncia di inizio attività, qualora la posizione assicurativa deve essere aperta ex novo.
- **Premio INAIL per l'anno 2000:**

- Periodo 01.01.2000 - 30.06.2000	Minimale	21.382.000
	Massimale	39.709.000
- Periodo 01.07.2000 - 31.12.2000	Minimale	21.724.000
	Massimale	40.345.000.

Tali importi dovranno essere commisurati al “periodo di attività” nell'anno del collaboratore, tenendo conto che per i rapporti in essere anteriori al 16.03.2000, in ogni caso si parte da tale data. Il committente, determinato il contributo INAIL totale, relativo a ciascun collaboratore, potrà, in modo analogo per quanto già accade per il contributo INPS 10-13%, **trattenere allo stesso 1/3 del medesimo.**

- **Autoliquidazione Annuale**

Il committente sarà obbligato al pagamento dell'intero contributo in sede di **autoliquidazione annuale, entro il 16.02 di ciascun anno** (per il 2000 entro il 16.02.2001) con utilizzo del modello F24 e presentazione all'INAIL del modello di autoliquidazione, con possibilità di indicare più posizioni assicurative e provvedere anche ad una eventuale compensazione.

Attenzione: tenuto conto che i modelli per l'autoliquidazione, nonché la notifica dei tassi non è ancora avvenuta per tutti i contribuenti, l'INAIL ha disposto una **proroga dei termini**, ovvero anziché il 16.02.2001, l'autoliquidazione per l'anno, slitta al **16.03.2001.**

6) INPS – NUOVI CODICI PER IL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24

Le nuove causali da riportare nel campo “*causale contributo*” del modello F24, sono le seguenti:

- C10 Collaboratori soggetti al 10%
- CXX Collaboratori soggetti al 13%.

Le causali non sono modificabili, i caratteri XX non devono essere sostituiti. Ad esempio XX del codice CXX non dev'essere sostituito dall'aliquota in vigore pari al 13%.

Le nuove aliquote sono utilizzabili:

- **già a partire dai versamenti da effettuare nel mese di GENNAIO 2001 (16.01.2001)**

indipendentemente dal periodo di riferimento (contributi riferiti a collaborazioni pagate nel mese di dicembre 2000, ovvero versamenti tardivi di contributi su compensi corrisposti

prima del mese di dicembre 2000).

Con decorrenza 01.01.2001 le precedenti “causali contributo” DPC, DPPC e DPPR non saranno più accettate.

7) IRPEF – NUOVO CODICE PER MOD. F24 IN SOSTITUZIONE DEL CODICE 1041

L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle Co.Co.Co comporta la sostituzione del precedente codice 1041 con il seguente:

- 1017 “Ritenute da Co.Co.Co. – Art. 47, lett. c-bis), Dpr 917/86.

Il suddetto codice 1017 deve essere indicato nella colonna “*importi a debito versati*” della SEZIONE ERARIO, con l’indicazione come “*periodo di riferimento*” dell’anno in cui viene effettuata la ritenuta, espresso nella forma AAAA.

* * * * *

QUOTE ASSOCIATIVE 2001

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 16 settembre u.s., ha deciso di lasciare invariate le quote associative per il 2001.

Riportiamo di seguito gli importi, ricordano ai ns. associati che le quote sono relative all’anno solare, decorrono cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Istituti di ex I categoria	Lit. 700.000
- Istituti di ex II categoria	Lit. 550.000
- Istituti di ex III categoria	Lit. 400.000
- Istituti di ex IV categoria	Lit. 300.000
- Persone fisiche	Lit. 200.000
- Consulenti	Lit. 700.000



NORME E TRIBUTI.....

1. CONTRIBUTI INPS 2001 *Ettore Ferraro*

In tema di aliquote contributive, nell'ambito del processo di armonizzazione previdenziale iniziato con la legge 335/95, a decorrere dal **1° febbraio 2001**, è prevista la riduzione dello 0,80% sull'aliquota destinata ad alimentare il fondo degli assegni familiari (CUAF) per gli Istituti (e le aziende in genere) che attualmente sono tenuti al pagamento di detto contributo. Ovviamente, detta riduzione non opererà per quanti usufruiscono dell'esenzione totale della CUAF che, al contrario, a far data dal **1° gennaio 2001** si troveranno a dover pagare la maggiorazione dello 0,50% prevista dall'art. 6 del D.L. 28/03/96, n. 166. Pertanto, riepilogando, per la generalità degli Istituti avremo le seguenti tabelle contributive:

TABELLE CONTRIBUTIVE GENNAIO 2001

CONTRIBUTI INPS

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAF	
FP	32,70%	FP	30,48%
DS	1,61%	DS	1,61%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAF	2,48%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%	Maternità	0,24%
Maternità	0,24%		
TOTALE	39,67%	TOTALE	34,97%



di cui 8,89% a carico del lavoratore



di cui 8,89% a carico del lavoratore

FEBBRAIO 2001

CONTRIBUTI INPS

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAF	
FP	32,70%	FP	30,48%
DS	1,61%	DS	1,61%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAF	1,68%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%	Maternità	0,24%
Maternità	0,24%		
TOTALE	38,87%	TOTALE	34,97%



di cui 8,89% a carico del lavoratore



di cui 8,89% a carico del lavoratore

Mentre per le scuole elementari parificate rimangono in vigore le aliquote vigenti all'1/7/2000 che di seguito riportiamo:

CONTRIBUTI INPS SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	5,06%

2. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Ettore Ferraro

Slitta al 16 marzo l'autoliquidazione dei premi INAIL e la denuncia delle retribuzioni erogate ai dipendenti nell'anno 2000.

3. MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (L. 23/12/2000, N. 388)

Circolare INPS n. 9 del 16/01/2001

Sommario: L'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede l'aumento dell'importo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge n. 544 del 1988 e l'estensione del diritto ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

1 - Premessa

Omissis.

L'articolo 69, comma 3, aumenta, a far tempo dal 1° gennaio 2001, l'importo della maggiorazione sociale per i pensionati ultrasessantenni ed ultrasessantacinquenni ed introduce un importo di maggiorazione più elevato per i pensionati ultrasessantacinquenni.

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale spetta, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Secondo quanto stabilito in via generale dall'articolo 1 della legge n. 544 (le cui istruzioni applicative sono state fornite con la circolare n. 35 del 15 febbraio 1989) la maggiorazione sociale spetta, a domanda, a condizione che i pensionati:

- abbiano compiuto 60 anni di età;
- non posseggano redditi di qualsiasi natura, personali e cumulati con quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, superiori a determinati limiti (v. successivi punti 4 e 5).

Con la presente circolare si illustrano le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2001 e i conseguenti riflessi in materia di maggiorazione sociale.

2 - Importo della maggiorazione sociale

Ai sensi dell'articolo 69, comma 3, lettere a) e b), della legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 65 e 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età pari o superiore a settantacinque anni.

Dal 1° gennaio 2001 pertanto l'importo mensile della maggiorazione in parola:

- aumenta da lire 30.000 a lire 50.000 per i pensionati ultrasessantenni;
- aumenta da lire 80.000 a lire 160.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni;
- aumenta da lire 80.000 a lire 180.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni.

Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento dell'età.

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 544 la maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell'interessato e del coniuge (v. successivo punto 4).

3 - Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione sociale

Come detto in premessa, il comma 4 dell'articolo 69 stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall'articolo 1 della legge n. 544 del 1988.

Con riferimento ai Fondi gestiti dall'Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.

4 - Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale

Si ricorda che:

- nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possieda redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all'età del pensionato;
- nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all'età del pensionato e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).

Si riportano in allegato 2 i limiti di reddito valevoli per l'anno 2001, calcolati in via previsionale.

Relativamente alla misura della maggiorazione sociale, si ricorda che:

- nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell'importo previsto in relazione all'età) a condizione che i redditi personali non eccedano l'importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti. Qualora i redditi posseduti eccedano tale importo, ma siano inferiori al limite di reddito personale stabilito nell'anno, la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra tale limite e il reddito proprio posseduto nell'anno;
- nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell'importo previsto in relazione all'età del pensionato) a condizione che i redditi personali non eccedano l'importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e che i redditi cumulati con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell'assegno sociale. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e quello cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di reddito personale e al limite di reddito cumulato stabiliti nell'anno, per determinare la misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo dei seguenti

importi:

- differenza tra il limite di reddito personale e il reddito personale posseduto;
- differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto.

La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così determinati.

L'importo annuo così determinato diviso per tredici dà l'importo mensile della maggiorazione sociale.

5 - Redditi da considerare

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 544, per l'accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.

Non devono essere considerati, oltre ai trattamenti di famiglia, i redditi:

- delle pensioni di guerra (v. circolare n. 268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n. 38607 del 22 gennaio 1993);
- dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n. 14878 del 27 agosto 1993);
- dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
- delle 200.000 lire di rimborso forfettario per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354;
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non devono essere altresì computati nel reddito i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000).

6 – Attribuzione della maggiorazione sociale

6.1 – Attribuzione degli aumenti d'ufficio

Per coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 544, gli aumenti stabiliti dalla legge n. 388 vengono posti in pagamento d'ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.

6.2 – Attribuzione degli aumenti a domanda

Coloro che non sono titolari della maggiorazione sociale, e che potrebbero beneficiarne a seguito dell'elevazione dei limiti di reddito derivante dai nuovi importi, ovvero a seguito dell'estensione alle forme di previdenza per le quali in precedenza non era prevista la maggiorazione sociale, devono presentare apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell'anno della domanda dal richiedente e dall'eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta sul modello RED di cui al messaggio n. 502 del 22 dicembre 2000.

La maggiorazione decorre, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 544 del 1988, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall'articolo 78, comma 10, della legge n. 388 (allegato 1), per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 544 del 1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

Si impegnano le Sedi a definire con la massima celerità le domande in argomento, attesa la particolare rilevanza sociale degli interventi disposti dalla legge finanziaria 2001 per le categorie di pensionati destinatari dei benefici in parola.

4. CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO (ART. 2, L. 23/12/2000, N. 388)

Circolare INPS n. 20 del 26/01/2001

Sommario: Le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Nuovo regime di cumulo con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità liquidati con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

1 - Premessa

Omissis.

Dal 1° gennaio 2001 viene stabilita la piena cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni viene ridotta la quota di pensione incumulabile con il reddito da lavoro autonomo: è infatti prevista la cumulabilità del 70 per cento della quota di pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La relativa trattenuta non può, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 rimane applicabile la previgente disciplina, se più favorevole.

Con la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2001 a seguito delle disposizioni dell'articolo 72 della legge n. 388.

2 – Pensioni di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.

Dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi in parola anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001.

Si precisa peraltro che nulla è innovato in materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

L'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, infatti, tra l'altro che "le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

Pertanto per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 21, della legge n. 335). Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).

Continuano altresì a trovare applicazione le normative speciali stabilite in materia di cumulo con i redditi da lavoro dei trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (v. circolare n. 91, punto 4, del 31 marzo 1995).

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

3 - Pensioni di anzianità, pensioni di invalidità e assegni di invalidità, liquidati con anzianità contributiva pari o superiore 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Restano peraltro confermate le disposizioni speciali dell'articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997) nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.

Anche le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).

Ciò in quanto l'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l'altro che "le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di anzianità dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 537 del 1993.

4 - Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti con un solo titolare sono incumulabili con la retribuzione per lavoro dipendente gli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843).

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Continuano invece a trovare applicazione, in assenza di un'esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

5 - Pensioni di anzianità, pensioni di invalidità, assegni di invalidità liquidati con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella

misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.

La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

E' pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.

Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.

Si ricorda che dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo. Da tale data, pertanto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

Omissis.

7 - Pensionati che svolgono attività di lavoro parasubordinato

L'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare i redditi erogati in relazione a tali rapporti, finora considerati redditi di lavoro autonomo, sono stati ricompresi nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo si ricorda che, come chiarito con circolare n. 91 del 31 marzo 1995, ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo, i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Si conferma, pertanto, che, indipendentemente dalle innovazioni introdotte ai fini fiscali per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli stessi debbono continuare ad essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.

5. ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF PER IL 2001: TABELLE¹

Scaglioni e aliquote IRPEF				
Scaglioni di reddito	Nuove aliquote dal			Aliquote in vigore fino al 31/12/2000
	2001	2002	2003	
Da 0 a 20.000.000	18%	18%	18%	18,5%
Da 20.000.001 a 30.000.000	24%	23%	22%	22,5%
Da 30.000.001 a 60.000.000	32%	32%	32%	33,5%
Da 60.000.001 a 135.000.000	39%	38,5%	38%	39,5%
Oltre 135.000.000	45%	44,5%	44%	45,5%

¹ Tabelle tratte da "Guida al Lavoro" n. 2 del 16/01/2001.

Il rapido calcolo dell'Irpef dal 1° gennaio 2001								
Artt. 46 e 50 D.lgs. 446/97 – art. 6, L. 488/99 – art. 2, L. 388/2000								
Anno		Mese		Aliquote	Quindicina		Settimana	
Reddito fino a lire	Costante a detrarre	Reddito fino a lire	Costante a detrarre	IRPEF(*) %	Reddito fino a lire	Costante a detrarre	Reddito fino a lire	Costante a detrarre
20.000.000	----	1.666.667	---	18,00	833.333	---	384.615	---
30.000.000	1.200.000	2.500.000	100.000	24,00	1.250.000	50.000	576.923	23.077
60.000.000	3.600.000	5.000.000	300.000	32,00	2.500.000	150.000	1.153.846	69.231
135.000.000	7.800.000	11.250.000	650.000	39,00	5.625.000	325.000	2.596.154	150.000
Oltre	15.900.000		1.325.000	45,00		662.500		305.769

(*) A decorrere dal 2002 le aliquote sono fissate nei seguenti valori: 18%; 23%; 32%; 38,5%; 44,5%. A decorrere dal 2003 le aliquote sono fissate nei seguenti valori: 18%; 22%; 32%; 38%; 44%.

N.B. Si calcola l'imposta con un'unica operazione applicando al reddito l'aliquota dello scaglione superiore; si detrae dal prodotto l'ammontare indicato nella colonna costante a detrarre rilevabile nella stessa riga dell'aliquota utilizzata e si ottiene l'imposta dovuta.

Detrazioni Irpef – Valori in vigore dal 1° gennaio 2001							
Artt. 12 e 13 del Dpr 917/86, come modificati dal D.lgs. 446/97 – art. 6, L. 488/99 – art. 2, L. 388/2000							
PER LAVORO DIPENDENTE							
Scaglioni di reddito (redditi di lavoro dipendente)	Detrazione ammontare annuo ⁽²⁾	Detrazione rapportata al periodo di paga (anno 2000) ⁽¹⁾					
		Giorno	Settimana	Quindicina	Mese		
		anno/365	7 giorni	15 giorni	28 giorni	30 giorni	31 giorni
fino a L. 12.000.000	2.220.000	6.082	42.575	91.233	170.301	182.466	188.548
fino a L. 12.300.000	2.100.000	5.753	40.274	86.301	161.096	172.603	178.356
fino a L. 12.600.000	2.000.000	5.479	38.356	82.192	153.425	164.384	169.863
fino a L. 15.000.000	1.900.000	5.205	36.438	78.082	145.753	156.164	161.370
fino a L. 15.300.000	1.750.000	4.795	33.562	71.918	134.247	143.836	148.630
fino a L. 15.600.000	1.600.000	4.384	30.685	65.753	122.740	131.507	135.890
fino a L. 15.900.000	1.450.000	3.973	27.808	59.589	111.233	119.178	123.151
fino a L. 16.000.000	1.330.000	3.644	25.507	54.658	102.027	109.315	112.959
fino a L. 17.000.000	1.260.000	3.452	24.164	51.781	96.658	103.562	107.014
fino a L. 18.000.000	1.190.000	3.260	22.822	48.904	91.288	97.808	101.068
fino a L. 19.000.000	1.120.000	3.068	21.479	46.027	85.918	92.055	95.123
fino a L. 30.000.000	1.050.000	2.877	20.137	43.151	80.548	86.301	89.178
fino a L. 40.000.000	950.000	2.603	18.219	39.041	72.877	78.082	80.685
fino a L. 50.000.000	850.000	2.329	16.301	34.932	65.205	69.863	72.192
fino a L. 60.000.000	750.000	2.055	14.384	30.822	57.534	61.644	63.699
fino a L. 60.300.000	650.000	1.781	12.466	26.712	49.863	53.425	55.205
fino a L. 70.000.000	550.000	1.507	10.548	22.603	42.192	45.205	46.712
fino a L. 80.000.000	450.000	1.233	8.630	18.493	34.521	36.986	38.219
fino a L. 90.000.000	350.000	959	6.712	14.384	26.849	28.767	29.726
fino a L. 90.400.000	250.000	685	4.795	10.274	19.178	20.548	21.233
fino a L. 100.000.000	150.000	411	2.877	6.164	11.507	12.329	12.740
oltre L. 100.000.000	100.000	274	1.918	4.110	7.671	8.219	8.493

⁽¹⁾ Le detrazioni di lavoro dipendente devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno espresso in giorni (gennaio 31 giorni, febbraio 28, marzo 31 e così via). L'anno deve intendersi composto da 365 giorni anche negli anni bisestili.
Esempio: rapporto di lavoro 1.1 – 9.3.2000 – l'ammontare delle detrazioni risulta parti a 69/365 dell'importo annuo.

⁽²⁾ Per i pensionati è prevista la seguente detrazione aggiuntiva, sempre che il reddito complessivo sia composto: dalla pensione, dall'abitazione principale e dai redditi di terreni non superiori a L. 360.000:
- L. 190.000, pensionato con meno di 75 anni e con reddito non superiore a 9.400.000, ovvero L. 120.000 se i redditi superano detto limite ma non L. 18.000.000;
- L. 430.000, pensionati con 75 anni (con riferimento al periodo di imposta) e più e redditi non superiori a L. 9.400.000, ovvero L. 360.000 se i redditi superano detto limite ma non L. 18.000.000, ovvero L. 180.000 se il reddito supera quest'ultimo limite ma non L. 18.500.000, ovvero L. 90.000 se il reddito supera quest'ultimo limite ma non L. 19.000.000.

Segue: Detrazioni Irpef					
PER CARICHI DI FAMIGLIA ⁽³⁾					
Rapporto di parentela	Rapportate a periodo				
	Ammontare annuo	Mese (:12)	Quindicina (:24)	Settimana (:52)	Giorno (:365)
Coniuge a carico ⁽⁴⁾:					
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 30.000.000	1.057.552	88.129	44.065	20.338	2.897
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 60.000.000	961.552	80.129	40.065	18.491	2.634
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 100.000.000	889.552	74.129	37.065	17.107	2.437
- reddito complessivo del richiedente oltre L. 100.000.000	817.552	68.129	34.065	15.722	2.240
Per ogni figlio e affiliato a carico, richiedente con reddito complessivo fino a L. 100.000.000 ⁽⁵⁾:					
a) di età inferiore a 3 anni ⁽⁶⁾					
- primo figlio	792.000	66.000	33.000	15.231	2.170
- figli successivi al primo	856.000	71.333	35.667	16.462	2.345
b) di età pari e superiore a 3 anni ⁽⁷⁾					
- primo figlio	552.000	46.000	23.000	10.615	1.512
- figli successivi al primo	616.000	51.333	25.667	11.846	1.688
Per ogni altra persona a carico, art. 433 c.c., richiedente con reddito complessivo fino a L. 100.000.000 ^{(5) (7)}	552.000	46.000	23.000	10.615	1.512
⁽³⁾ Con reddito personale non superiore a L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ⁽⁴⁾ In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento dei figli), la detrazione si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione. ⁽⁵⁾ La detrazione è da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'onere sostenuto. ⁽⁶⁾ Se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000 la detrazione è ridotta a L. 756.000. ⁽⁷⁾ Se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000 la detrazione è ridotta a L. 516.000.					

Segue: Detrazioni Irpef	
ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI MINIMI	
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno	Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale e il reddito derivante dai rapporti di dipendente a tempo determinato inferiore all'anno e il reddito lavoro derivante da assegni periodici percepiti a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effettivi civili
Reddito complessivo fino a L. 9.100.000 L. 300.000	Reddito complessivo fino a L. 9.100.000 L. 400.000
Reddito complessivo fino a L. 9.300.000 L. 200.000	Reddito complessivo fino a L. 10.000.000 L. 300.000
Reddito complessivo fino a L. 9.600.000 L. 100.000	Reddito complessivo fino a L. 11.000.000 L. 200.000
	Reddito complessivo fino a L. 12.000.000 L. 100.000

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del Dpr 29/9/73 n. 600
(come riformulato dal D.lgs. 314/97, art. 7, lettera d)

Il/la sottoscritto/a.....nato/a il.....a.....Residente
in.....prov.....Via.....n.....
Numero di codice fiscale.....

Stato civile (*): celibe/nubile coniugato/a divorziato/a
separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a

.....

in qualità di dipendente di codesta impresa

DICHARA (*)

sotto la propria responsabilità che, a decorrere dal....., ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta^(**)

a) per carichi di famiglia

Reddito complessivo del dichiarante:
L..... Considerare il reddito di lavoro dipendente

Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

n. figli a carico di età pari o superiore a 3 anni:	al 100% -	al 50% -	al.....%
n. figli a carico di età inferiore a 3 anni (date di nascita.....):	al 100% -	al 50% -	al.....%
n. figli a carico di età pari o superiore a 3 anni:	al 100% -	al 50% -	al.....%
n. figli a carico di età inferiore a 3 anni (date di nascita.....):	al 100% -	al 50% -	al.....%
n. altre persone a carico:	al 100% -	al 50% -	al.....%
n. altre persone a carico:	al 100% -	al 50% -	al.....%

b) Altre destinazioni
per lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente
L.
Considerare il reddito del
rapporto di lavoro in corso

Ulteriore detrazione per redditi minimi (rapporto a tempo determinato o indeterminato inferiore all'anno)

Reddito complessivo (prima abitazione
più lavoro dipendente più assegni per
separazione legale)
L.....

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata

DATA

.....

In fede

.....
(firma del dipendente)

(*) Barrare le caselle che interessano.

^(**) I valori delle detrazioni spettanti per il 2001 sono riportate nel foglio allegato.

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate (allegato alla dichiarazione delle detrazioni di imposta).

AVVERTENZE

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a L. 5.500.000/annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili^(*).

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a L. 5.500.000 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili^(*): i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età).

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali; altra diversa misura in rapporto all'onere sostenuto).

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

A mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando il contribuente possa dimostrare che la prole è rimasta esclusivamente a proprio carico;
- d) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRE PERSONE A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a L. 5.500.000 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili^(*), indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Il dipendente dovrà dichiarare la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se esistono altri soggetti che possono fruire della stessa).

4) ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI MINIMI

La detrazione per redditi minimi spetta (art. 2, L. 388/2000):

- a) se alla formazione del reddito complessivo, entro il limite di L. 9.600.000 concorrono il reddito dell'abitazione principale e il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (per la misura e le condizioni reddituali v. tabella);
- b) se alla formazione del reddito complessivo, entro il limite di L. 12.000.000, concorrono il reddito dell'abitazione principale, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili (per la misura e le condizioni reddituali v. tabella).

5) VALIDITA'

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

^(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.

DETRAZIONI IRPEF – VALORI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2001

(Artt. 12 e 13 del Dpr 917/86, come modificati dal Dlgs 446/97 – art. 6, L. 488/99 – art. 2, L. 388/2000)

PER LAVORO DIPENDENTE ²	
Scaglioni di reddito (redditi di lavoro dipendente)	Detrazione annua ³
Fino a L. 12.000.000	2.220.000
Fino a L. 12.300.000	2.100.000
Fino a L. 12.600.000	2.000.000
Fino a L. 15.000.000	1.900.000
Fino a L. 15.300.000	1.750.000
Fino a L. 15.600.000	1.600.000
Fino a L. 15.900.000	1.450.000
Fino a L. 16.000.000	1.330.000
Fino a L. 17.000.000	1.260.000
Fino a L. 18.000.000	1.190.000
Fino a L. 19.000.000	1.120.000
Fino a L. 30.000.000	1.050.000
Fino a L. 40.000.000	950.000
Fino a L. 50.000.000	850.000
Fino a L. 60.000.000	750.000
Fino a L. 60.300.000	650.000
Fino a L. 70.000.000	550.000
Fino a L. 80.000.000	450.000
Fino a L. 90.000.000	350.000
Fino a L. 90.400.000	250.000
Fino a L. 100.000.000	150.000
Oltre L. 100.000.000	100.000

² Le detrazioni di lavoro dipendente devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno espresso in giorni.

³ Per i pensionati è prevista la seguente detrazione aggiuntiva sempre che il reddito complessivo sia composto: dalla pensione, dall'abitazione principale e dai redditi di terreni non superiore a L. 360.000:

L. 190.000, pensionato con meno di 75 anni e con reddito non superiore a 9.400.000, ovvero L. 120.000 se i redditi superano detto limite ma non L. 18.000.000;

L. 430.000, pensionati con 75 anni (con riferimento al periodo di imposta) e più redditi non superiori a L. 9.400.000;

ovvero L. 360.000 se i redditi superano detto limite ma non L. 18.000.000;

ovvero L. 180.000 se il reddito supera quest'ultimo limite ma non L. 18.500.000;

ovvero L. 90.000 se il reddito supera quest'ultimo limite ma non L. 19.000.000.

PER CARICHI DI FAMIGLIA⁴	
Rapporto di parentela	Ammontare annuo
Coniuge a carico⁵:	
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 30.000.000	1.057.552
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 60.000.000	961.552
- reddito complessivo del richiedente fino a L. 100.000.000	889.552
- reddito complessivo del richiedente oltre L. 100.000.000	817.552
Per ogni figlio e affiliato a carico, richiedente con reddito complessivo fino a L. 100.000.000⁶:	
a) di età inferiore a 3 anni ⁷	
- primo figlio	792.000
- figli successivi al primo	856.000
b) di età pari e superiore a 3 anni ⁸	
- primo figlio	552.000
- figli successivi al primo	616.000
Per ogni altra persona a carico, art. 433 c.c. richiedente con reddito complessivo fino a 100 milioni ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	552.000

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale e il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno	
Reddito complessivo Fino a L. 9.100.000	L. 300.000
Reddito complessivo Fino a L. 9.300.000	L. 200.000
Reddito complessivo Fino a L. 9.600.000	L. 100.000

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'abitazione principale, il reddito derivante ai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore all'anno e il reddito derivante da assegni periodici percepiti a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili	
Reddito complessivo Fino a L. 9.100.000	L. 400.000
Reddito complessivo Fino a L. 10.000.000	L. 300.000
Reddito complessivo Fino a L. 11.000.000	L. 200.000
Reddito complessivo Fino a L. 12.000.000	L. 100.000

⁴ Con reddito personale non superiore a L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

⁵ In mancanza del coniuge (per decesso o mancato riconoscimento dei figli), la detrazione si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la corrispondente detrazione.

⁶ La detrazione è da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'onere sostenuto.

⁷ Se il reddito complessivo è inferiore a L. 100.000.000 la detrazione è ridotta a L. 756.000.

⁸ Se il reddito complessivo è superiore a L. 100.000.000 la detrazione è ridotta a L. 516.000.

Imposta sui redditi (IRPEF) e addizionali													
Scaglioni – Aliquote – Imposta dall'1/1/2001													
(artt. 46 e 50 del D.Lgs. 446/97 – D.Lgs. 360/98 – Art. 6, L. 488/99 – Art. 2, L. 388/2000)													
IRPEF													
Scaglioni di reddito						Aliquote ^(*)		Imposta					
		Annuale	Mensile	Quindicina	Settimana	Giorno	Singoli scaglioni	Media al limite dello scaglione	Annuale	Mensile	Quindicina	Settimana	Giorno
1		20.000.000	1.666.667	833.333	384.615	54.795	18%	18%	3.600.000	300.000	150.000	69.231	9.863
	+	10.000.000#	833.333	416.667	192.308	27.397	24%		2.400.000	200.000	100.000	46.154	6.575
2		30.000.000	2.500.000	1.250.000	576.923	82.192		20%	6.000.000	500.000	250.000	115.385	16.438
	+	30.000.000	2.500.000	1.250.000	576.923	82.192	32%		9.600.000	800.000	400.000	184.615	26.301
3		60.000.000	5.000.000	2.500.000	1.153.846	164.384		26%	15.600.000	1.300.000	650.000	300.000	42.740
	+	75.000.000	6.250.000	3.125.000	1.442.308	205.479	39%		29.250.000	2.437.500	1.218.750	562.500	80.137
4		135.000.000#	11.250.000	5.625.000	2.596.154	369.863		33,22%	44.850.000	3.737.500	1.868.750	862.500	122.877
5		Oltre					45%						
Addizionali													
- Addizionale regionale: 0,90% in tutte le regioni (ciascuna regione, con proprio provvedimento, può maggiorare l'aliquota fino all'1,40%, la maggiorazione non riduce l'aliquota IRPEF).													
- Addizionale comunale: vedere aliquote deliberate dai singoli comuni.													
^(*) A decorrere dal 2002 le aliquote sono fissate nei seguenti valori: 18%; 23%; 32%; 38,5%;44,5%. A decorrere dal 2003 le aliquote sono fissate nei seguenti valori: 18%; 22%; 32%; 38%; 44%. N.B.: Le cifre in tondo esprimono i valori al limite superiore degli scaglioni; le cifre in corsivo si riferiscono ai singoli valori in aumento. Per i ragguagli a periodo il rapporto è di 1/12 per il mese; 1/24 per la quindicina; 1/52 per la settimana; 1/365 per la giornata.													

6. BENEFICI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PART – TIME.
ULTERIORI CHIARIMENTI
(DECRETO INTERMINISTERIALE 12/4/2000)

Circolare INPS n. 205 dell'11/12/2000

Sommario: Istruzioni per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi.

Con circolare n. 145 del 4 agosto 2000 sono stati disciplinati i contenuti e le modalità operative per l'applicazione dei benefici, previsti dal Decreto Interministeriale del 12 aprile 2000, attuativo dell'art. 5 del D.lgs. n. 61/2000, per le assunzioni di personale con contratto part-time.

Ad integrazione della suddetta circolare si forniscono i chiarimenti che seguono.

1) Criteri per l'individuazione dei soggetti "privi di occupazione"

L'art. 1 del decreto in oggetto prevede benefici contributivi per le assunzioni di "soggetti privi di occupazione". Al riguardo si precisa che sono "soggetti privi di occupazione" coloro i quali **sono iscritti** (o iscrivibili) nella prima classe della lista di

collocamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 28.02.1987 n. 56 - e successive modifiche ed integrazioni - e cioè:

- i lavoratori disoccupati, intendendosi per tali coloro i quali hanno perso un precedente impiego;
- i lavoratori in cerca di prima occupazione (cosiddetti "inoccupati");
- i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali;
- i lavoratori esercenti attività autonoma - compresi, in quanto species, coloro che svolgono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti lavoratori parasubordinati) - a carattere occasionale o, comunque, marginale", i quali con essa abbiano prodotto nell'anno solare un reddito non superiore a lire 7.200.000 lorde; il carattere occasionale e/o marginale – ai fini che qui interessano - dipende dal presupposto reddituale indicato, cioè dal fatto che l'attività anzidetta produca nell'anno solare un reddito imponibile non superiore a lire 7.200.000⁹.

Inoltre, **conservano l'iscrizione** nella prima classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare¹⁰.

2) Ammissione ai benefici per le aziende costituite da meno di 12 mesi e di nuova costituzione

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni contributive anche le aziende costituite da meno di 12 mesi e quelle di nuova costituzione.

Rispetto alle **aziende costituite da meno di 12 mesi**, come già chiarito con la circolare n. 122 del 27 giugno 2000, la media ULA ed il corrispondente incremento occupazionale vanno calcolati con riferimento ai mesi di vita dell'azienda.

I periodi inferiori al mese valgono comunque un mese.

Per le **aziende di nuova costituzione che iniziano l'attività con dipendenti a seguito della stipulazione di contratti part-time**, ai fini dell'individuazione del numero massimo dei contratti agevolabili (art. 2 D.M. 12.04.2000), si farà riferimento al numero dei lavoratori assunti (o di cui è annunciata l'assunzione), compresi i lavoratori in part-time per i quali si chiede l'agevolazione.

In ogni caso – così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 12.04.2000 – il beneficio è concesso per almeno un contratto part-time.

Es.: Un'azienda di nuova costituzione dichiara di assumere 12 lavoratori di cui 3 in part-time (di durata di 20 ore rispetto alle 40 del tempo pieno); il numero massimo di contratti agevolabili sarà uguale a 2 (pari al 20% di 10,5, cioè della forza aziendale costituita dai 9 lavoratori a tempo pieno e 1,5 lavoratori part-time).

Nei confronti di tali aziende che, ovviamente, sono sprovviste di una media ULA, sussisterà sempre il requisito dell'incremento occupazionale, rilevante ai fini dell'agevolazione.

⁹ Sentenza della Corte Costituzionale n. 65 dell'8-12 marzo 1999 e circolare 26 aprile 1999, n. 33 del Ministero del Lavoro.

¹⁰ Cfr. manuale "Istituto della Mobilità" redatto dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, par. 10.1, nota n. 169, pag. 44.

3) Periodo temporale utile ai fini della stipulazione dei contratti agevolabili

Si ribadisce che le agevolazioni riguardano esclusivamente contratti stipulati tra il 3 giugno ed il 31 dicembre 2000 (compresi).

4) Istruzioni operative per la fruizione dei benefici riferiti a periodi pregressi

Le imprese che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, non avessero fruito dei benefici spettanti per le assunzioni già effettuate, potranno provvedere ai relativi conguagli.

Le suddette operazioni, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, potranno essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

A tal fine i datori di lavoro interessati osserveranno le seguenti modalità:

- calcoleranno l'ammontare complessivo del beneficio spettante per i lavoratori assunti, secondo le diverse misure, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "cong. contr. IVS ex DM 12/4/2000" e dal codice di nuova istituzione "**L714**".

* * * * *

I NUOVI NUMERI VERDI AGIDAE

Dal 1° gennaio 2001 è possibile chiamare gratuitamente AGIDAE o trasmettere fax ai seguenti numeri verdi:

- | | |
|-----------------|--------|
| 1) 800 – 991469 | (TEL.) |
| 2) 800 – 991473 | (TEL.) |
| 3) 800 – 991472 | (FAX) |

I numeri telefonici 06/8412316 – 8543837 nonché il numero di fax 06/8412310 sono sempre validi, ma la telefonata o il fax sono a carico del chiamante.

LA NUOVA NORMATIVA SULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Armando Montemarano

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, ha istituito la disciplina per una nuova, molto ampia, tipologia associativa, quella delle neodenominate «associazioni di promozione sociale».

Cosa sono le associazioni di promozione sociale

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le associazioni di promozione sociale possono o meno essere *Onlus*, a seconda che siano o no in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e sono sempre enti non commerciali di tipo associativo.

L'art. 2, comma 2, L. n. 383/2000 esclude che possano essere considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che abbiano come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Per il successivo comma 3 non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La novella del 2000 mira a promuovere l'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, perché è l'associazionismo il fondamento di quello Stato sociale il cui fine è delineato dall'art. 3, comma 2, Cost.: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In tale ottica, la riforma si è posta come obiettivo di favorire l'apporto originale di ogni associazione al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

I requisiti statutari

L'art. 3 richiede per la costituzione di tali associazioni la forma scritta *ad substantiam*, con obbligo di indicazione nell'atto costitutivo della sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; in relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'istituendo Osservatorio nazionale dell'associazionismo, potrà consentire deroghe, che riguarderanno senz'altro quelle associazioni, come le religiose, che per loro stessa natura mal tollerano siffatta condizione;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Le associazioni di promozione sociale potranno trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività esclusivamente da quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate comunque compatibili con le finalità sociali di tale associazionismo.

Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica potranno ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni così pervenuti saranno intestati alle associazioni, a seguito di trascrizione effettuata con le ordinarie formalità previste, rispettivamente per gli atti tra vivi e a causa di morte, dagli artt. 2659 e 2660 cod. civ.

La rappresentanza in giudizio spetta ai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale; per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori dovranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione; solo in via sussidiaria potranno rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto di essa, con ciò derogandosi a quanto disposto in via generale per tutte le associazioni di fatto dall'art. 38 cod. civ., secondo cui delle obbligazioni assunte dalle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione queste rispondono anche personalmente e solidalmente, senza che i terzi siano tenuti alla preventiva escussione del fondo comune.

La registrazione delle associazioni

Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, costituite ed operanti da almeno un anno, potranno iscriversi nel Registro nazionale istituito dall'art. 7 L. n. 383/2000 presso il Dipartimento per gli affari sociali; è riconosciuto il «carattere nazionale» a quelle associazioni che svolgono attività in almeno 5 Regioni ed in almeno 20 Province

del territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel Registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi all'iscrizione nei Registri regionali.

Le Regioni (e le Province autonome di Trento e di Bolzano) dovranno, infatti, istituire Registri su scala regionale, cui potranno iscriversi tutte le associazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla novella, che svolgano attività in ambito locale.

Il procedimento di iscrizione sarà disciplinato da un regolamento che il Ministro per la solidarietà sociale deve emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 383/2000 e da leggi che le Regioni devono approvare entro 180 giorni. Il regolamento e le leggi regionali dovranno prevedere un termine per la conclusione del procedimento e potranno stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenderà assentita.

L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla nuova legge e dalle leggi regionali che dovranno disciplinare la materia.

Nei Registri risulteranno l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività, nonché le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

La rappresentatività dell'associazionismo

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, sarà composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio nazionale, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotterà un apposito regolamento, che ne disciplinerà l'attività, volta soprattutto alla promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero; alla pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa sull'associazionismo; al sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche; all'approvazione di progetti sperimentali elaborati dalle associazioni iscritte nei Registri; alla promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo dovrà svolgere la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato sulle materie di comune interesse, tanto che l'art. 16 della legge di riforma impone che siano convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale (o di un suo delegato).

I due Osservatori sono ora chiamati a designare (art. 17) dieci membri del *Cnel*, scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

L'art. 27 L. n. 383/2000 legittima queste associazioni a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'asso-

ciazione; a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità generali perseguite dall'associazione. Le associazioni sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241; ad esse è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in relazione a procedimenti riferiti a situazioni attinenti al perseguimento degli scopi statutari.

Le agevolazioni

Le associazioni di cui si tratta hanno agevolazioni per quanto concerne la diffusione di loro messaggi di utilità sociale: l'art. 25 della novella autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a trasmettere alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi ricevuti dall'Osservatorio per la diffusione a titolo gratuito (art. 3 legge 7 giugno 2000, n. 150).

Le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri nazionali e regionali sono ora tra i soggetti cui, in forza di quanto statuito dall'art. 6, comma 1, legge 14 aprile 1975, n. 103, sono riservati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per apposite trasmissioni d'accesso, tempi non inferiori al 5% del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3% del totale delle ore di programmazione radiofonica.

Il Governo, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuoverà ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali (art. 28).

Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni registrate e delle organizzazioni di volontariato. Alle associazioni, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di legge, valide soltanto per il periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono; esse sono rilasciate, alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali (art. 31, commi 1 e 2).

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati; per tali attività sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che vengono riservate ai propri associati (art. 31, comma 3).

Lo Stato e gli enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (art. 32).

La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee, previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di promozione sociale, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto concerne l'accesso al credito agevolato.

Per quanto attiene a quest'ultimo, l'art. 24 L. n. 383/2000 ne facilita l'accesso, estendendo alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni di volontariato, le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi qualora, nell'ambito delle convenzioni stipulate con lo Stato e con gli enti pubblici, ottengano l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'articolo 2751-bis cod. civ., e sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti per spese di giustizia, i crediti per retribuzioni e provvigioni e i crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Presso il Dipartimento per gli affari sociali è stato istituito un Fondo per il sostegno finanziario delle iniziative e dei progetti delle associazioni registrate.

La disciplina fiscale

Le agevolazioni tributarie riconosciute alle associazioni di promozione sociale non sono di poco conto; anzitutto l'art. 20 equipara, ai soli fini fiscali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle rese agli associati.

Altri benefici sono:

- a) l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti e in deroga alla disposizione di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale (art. 21);
- b) la detrazione ai fini *Irpef* dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, non superiori a lire 4.000.000, a seguito dell'aggiunta della lettera i-quater all'art. 13-bis, comma 1, *tuir*; la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero con altre modalità individuate da normative legali o regolamentari come idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (art. 22, comma 1, lett. a, n. 1);
- c) la detrazione di quanto alla lettera precedente ai singoli soci di società semplici, nella stessa proporzione prevista ai fini dell'imputazione del reddito (art. 22, comma 1, lett. a, n. 2);
- d) la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a lire 3.000.000 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a seguito dell'aggiunta della lettera c-octies all'art. 65, comma 2, *tuir* (art. 22, comma 1, lett. b);
- e) la detrazione agli enti non commerciali dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, a seguito della modifica dell'art. 110-bis, comma 1, *tuir*; la detrazione spetta a condizione che i relativi oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; in caso di rimborso degli oneri per i quali

si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22% dell'onere rimborsato (art. 22, comma 1, lett. c);

- f) la detrazione alle società ed agli enti commerciali dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, a seguito della modifica dell'art. 113, comma 2-bis, *tuir* (art. 22, comma 1, lett. d);
- g) la detrazione agli enti commerciali non residenti dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, a seguito della modifica dell'art. 114, comma 1-bis, *tuir* (art. 22, comma 1, lett. e);
- h) la riduzione sui tributi locali, che potrà essere deliberata dagli enti interessati che non si trovino in situazioni di dissesto (art. 23).

Le associazioni sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche, tranne per quelle derivanti da contributi, quote e liberalità associative, da cessioni di beni e servizi, da apposite iniziative promozionali e da erogazioni liberali non finalizzate a detrazioni d'imposta o a deduzioni dal reddito imponibile (art. 4, comma 2).

Le convenzioni con gli enti pubblici

Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici potranno stipulare, ai sensi dell'art. 30 della legge di disciplina, convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei Registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Le convenzioni dovranno contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività e prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese.

Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni dovranno assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2000, dovranno essere individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e disciplinati i relativi controlli. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale essa è stipulata.

Il lavoro nelle associazioni di promozione sociale

Per poter espletare le attività istituzionali, i lavoratori che fanno parte di associazioni registrate hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le associazioni di promozione sociale – sancisce l'art. 18, comma 1, L. n. 383/2000 – si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Ma possono anche, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, pure ricorrendo a propri associati, per i quali, dunque, il vincolo associativo non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti lavorativi, che ben potranno, pertanto, essere disciplinati dalla contrattazione collettiva.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MODIFICA AL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162, IN MATERIA DI COLLAUDO DEGLI
ASCENSORI**

(DPR 369/2000)

Slitta il termine di legge per dotare gli ascensori di certificazione europea.

La proroga è contenuta in un regolamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2000 in materia di collaudo di ascensori. Il nuovo provvedimento normativo modifica un precedente decreto in base al quale le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000. In considerazione del grande numero di impianti ancora da collaudare, le nuove norme prevedono un termine più ampio. E stabilisce che gli impianti attualmente sprovvisti della certificazione CE siano legittimamente messi in servizio, purché entro il 30 giugno 2001 il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettano all'ufficio comunale competente l'esito positivo del collaudo.

Ecco il testo dell'articolo 1:

Articolo 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Il [comma 3 dell'articolo 19](#) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:

"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui [all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415](#), nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
- b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
- c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
- d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo".

Adempimenti contrattuali

Proseguiamo la pubblicazione degli elenchi del personale che ha subito riduzione d'orario.

ELENCO PERDENTI ORE

Ist. Scolastico Cardinal Ferrari – Cantù (CO) – Tel. 031/711354

Cognome	Nome	Qualifica	Materia insegnata	Orario a.s. 1999/2000	Orario a.s. 2000/2001
Beretta	Giuseppina	Docente scuola media inf.	Educazione tecnica	18	15
Buzzi	Maria	Docente scuola media inf.	Scienze/Matem.	12	06
Molteni	Fabio	Docente scuola media inf.	Religione	06	05
Rizzi	Luigi	Docente scuola media inf.	Educ. Musicale	12	10
Volonté	Camilla	Docente scuola media inf.	Educ. Artistica	12	10

NOTIZIE VARIE

1. DEDUZIONI PER RELIGIOSI ANNO 2000 (Circolare INPS n. 211 del 18/12/2000)

Importo delle pensioni per l'anno 2000 - Trattamenti minimi e pensioni sociali

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
01/01/2000	721.600 x 13
Importi annui	9.380.800

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00- 14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00- 14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609
15/03/00- 14/04/00	0,815217	0,611413	0,375	0,986413
15/04/00- 14/05/00	0,905797	0,679348	0,500	1,179348
15/05/00- 14/06/00	1,177536	0,883152	0,625	1,508152
15/06/00- 14/07/00	1,539855	1,154891	0,750	1,904891
15/07/00- 14/08/00	1,721014	1,290761	0,875	2,165761
15/08/00- 14/09/00	1,721014	1,290761	1	2,290761
15/09/00- 14/10/00	1,902174	1,426630	1,125	2,551630
15/10/00- 14/11/00	2,173913	1,630435	1,250	2,880435
15/11/00- 14/12/00	2,626812	1,970109	1,375	3,345109
15/12/00- 14/01/01	2,717391	2,038043	1,500	3,538043

CONVENZIONI AGIDAE¹

AGIDAE



AgipPetroli

LISTINO DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO

		Tariffa ordinaria	Tariffa Convenzione AGIDAE
Gasolio (contenuto di zolfo 0,2%)	Lit/lit.	1.575	(meno 90 lire) 1.485
Btz (frazionato fino a 15.000 Kg) (zolfo non superiore all'1%)	Lit/Kg	928	838
ECOFLU	Lit/Kg		1020
Semifluido	Lit/Kg		957
Olio combustibile (1% ZOLFO)	Lit/Kg		882
ECODEN	Lit/Kg		770

N.B.: Tutti i prezzi pubblicati in questa pagina sono da intendersi IVA inclusa.

Il Servizio-Prenotazioni-Gasolio (su carta intestata) è attivo, 24 ore su 24, al

NUMERO VERDE FAX:

800 - 443466

La chiamata è gratuita

CONSEGNA DEL CARBURANTE ENTRO 48 ORE

I prezzi dei prodotti petroliferi sono calcolati sulle tariffe segnalate, quindicinalmente, dalla *Camera di Commercio di Milano*. Ecco i prezzi dal 15 al 21 gennaio 2001:

Periodo	Prezzi CCIA	Prezzi Convenzione AGIDAE IVA INCLUSA
15 – 21 gennaio 2001	1.575	1.485

Per i **carburanti di autotrazione** l'Agidae Labor sms comunicherà quanto prima le modalità per poter usufruire degli sconti concordati: *meno 20 lire/litro*.

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

ARCHIVIO AGIDAE

DISDETTE 2000

Istituti

Istituto Sorelle della Misericordia

Persone fisiche

Madre Alda Mollaschi

NUOVE ISCRIZIONI 2001

Istituti

Scuola Elem. Par. "I.S. Morpurgo"
Ist. Marcelline
Scuola Elem. Par. Maria De Mattias
Istituto Figlie Divina Provvidenza
Pontificio Collegio Leoniano
Casa di Riposo Gino Incontri
Istituto Figlie del Divino Zelo
Pensionato Maria Domenica
Casa per Ferie Convittrici del Bambin Gesù
Ist. La Marmora
Curia Vescovile
Casa Famiglia Emmanuel
Casa di Riposo S. Giuseppe

Persone fisiche

Sr. Maria Luciana Zaru

DISDETTE 2001

Istituti

Asilo Nido Angeli Custodi
Casa di Riposo S. Vincenzo
Istituto Sorelle della Misericordia
Casa di Riposo Stella del Mare
Istituto Figlie di Betlem
Scuola Elem. Par. Maria Ausiliatrice
Ist. S. Eufemia
Ist. S. Giovanni Evangelista
Scuola Elem. Par. Angeli Custodi
Ist. Francescane Immacolata Concezione
Ist. Magistrale S. Luigi

Persone fisiche

Sr. Maria Paola Albertario
Economa Ispettoriale Figlie M. Ausiliatrice
Sr. Maria Cecilia Sofia

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

C) CONSULENTI DISPONIBILI FUORI SEDE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì		15.00 – 18.00	
Sabato		8.30 - 12.00	



 **CARIPLO**